

Statuti

Società svizzera sclerosi multipla



per conviverci meglio

SM

Società svizzera
sclerosi
multipla

– Art. 1 –

Nome e sede

Con il nome di «Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft», «Société suisse de la sclérose en plaques», «Società svizzera sclerosi multipla» (in seguito denominata Società SM) viene costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss. del Codice civile svizzero con sede a Zurigo. La Società SM è apolitica e aconfessionale.

– Art. 2 –

Scopo

La Società SM persegue in particolare i seguenti scopi:

1. promozione e tutela dell'autodeterminazione e della qualità della vita delle persone con SM. La Società SM focalizza la propria attività su quegli ambiti grazie ai quali le persone con SM possono vivere una vita il più possibile in autonomia;
2. promozione e sostegno della ricerca sulla SM. La Società SM sostiene tutti gli sforzi intrapresi a livello nazionale e, nella misura del possibile, internazionale per debellare la malattia. Si impegna per intensificare sensibilmente la ricerca sulla SM;
3. sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sulla SM e impegno per i diritti e i bisogni delle persone con SM e i loro familiari;
4. cooperazione interdisciplinare. Sono molte le persone e le istituzioni che seguono, curano e consigliano le persone con SM. La Società SM promuove la cooperazione interdisciplinare allo scopo di ottimizzare l'assistenza alle persone con SM.

– Art. 3 –

Soci

1. La Società SM comprende

- a. persone fisiche in qualità di soci individuali;
- b. persone giuridiche in qualità di soci collettivi.

2. Inizio e fine dell'affiliazione

- a. L'affiliazione ha inizio con una dichiarazione scritta di adesione.
- b. L'affiliazione termina:
 - 1) per le persone fisiche con la morte del socio, per le persone giuridiche con lo scioglimento delle stesse;
 - 2) con una dichiarazione scritta di dimissioni con effetto alla fine dell'anno d'esercizio;
 - 3) con l'esclusione decisa dal Comitato per motivi importanti, in particolare se il socio lede il prestigio e gli interessi della Società SM. Contro la decisione del Comitato è possibile presentare ricorso all'Assemblea generale successiva. La decisione di quest'ultima è definitiva;
 - 4) con l'esclusione decisa dalla Direzione in caso di ripetuto mancato pagamento della quota sociale.

3. Soci onorari

Il riconoscimento di socio onorario può essere conferito dal Comitato alle persone che quest'ultimo riterrà meritevoli.

– Art. 4 –
Organi

Gli organi della Società SM sono:

1. l'Assemblea generale
2. il Comitato
3. la Direzione
4. il Consiglio scientifico
5. il Gruppo di risonanza SM
6. la Commissione dei Gruppi regionali
7. l'Ufficio di revisione

– Art. 5 –
Assemblea generale

1. Scopo

L'Assemblea generale è l'organo più alto della Società SM.

2. Convocazione

¹ In occasione dell'Assemblea generale ordinaria, che si tiene una volta all'anno, il Comitato convoca tutti i soci per iscritto con almeno quattro settimane di anticipo, comunicando l'ordine del giorno.

² Un'Assemblea generale straordinaria è convocata per decisione del Comitato o se lo esige almeno un quinto dei soci. La richiesta corrispondente, debitamente motivata, va trasmessa per iscritto alla Direzione, all'attenzione del Comitato. L'Assemblea generale straordinaria va indetta entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Il Comitato deve convocare i soci con almeno quattro settimane di anticipo, comunicando l'ordine del giorno.

³ È il Comitato che decide il luogo dell'Assemblea generale.

3. Presidenza

L'Assemblea generale è presieduta dalla/dal Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultima/o, dalla/dal Vicepresidente.

4. Compiti

I compiti e le competenze dell'Assemblea generale sono i seguenti:

- a. approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali
- b. deliberazione dello scarico al Comitato
- c. fissazione delle quote sociali
- d. nomina dei membri del Comitato e della/del Presidente
- e. nomina dell'Ufficio di revisione
- f. trattamento delle proposte dei soci presentate entro il termine e iscritte all'ordine del giorno, se riguardano le competenze dell'Assemblea generale
- g. deliberazione sui ricorsi contro le decisioni del Comitato riguardo l'esclusione di soci
- h. deliberazione sulla revisione degli statuti
- i. deliberazione sullo scioglimento della Società SM
- j. deliberazione sulla fusione o la trasformazione della Società SM
- k. presa d'atto e discussione della strategia a lungo termine

5. Diritto di voto e maggioranza

¹ Ogni socio presente ha diritto ad un voto. È ammessa la delega del proprio voto ad un altro socio tramite procura, ma non il cumulo di deleghe. Nelle votazioni decide la maggioranza semplice dei voti espressi, indipendentemente dal numero di soci presenti o rappresentati. In

caso di parità è determinante il voto della/del Presidente.

²Le proposte dei soci devono essere presentate per iscritto alla Direzione, all'attenzione dell'Assemblea generale, almeno due mesi prima dell'Assemblea generale corrispondente.

6. Delibere

Il Comitato può decidere di sostituire le delibere e le elezioni dell'Assemblea generale con l'espressione del voto in forma scritta dei soci.

- Art. 6 - Comitato

1. Scopo e composizione

¹Il Comitato è l'organo direttivo della Società SM.

²Il Comitato è composto di norma da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, compreso la o il Presidente. I membri del Comitato e la o il Presidente sono eletti dall'Assemblea generale per un mandato di quattro anni. Una rielezione è possibile di norma due volte, indipendentemente dalla funzione rivestita. In casi giustificati è possibile una terza rielezione.

³Nella composizione del Comitato occorre tener conto di una rappresentanza adeguata di persone con SM, Gruppi regionali e regioni della Svizzera.

⁴I membri del Comitato esercitano la loro attività a titolo onorifico.

2. Costituzione e organizzazione

¹Fatta eccezione per la o il Presidente eletto/a dall'Assemblea generale, il Comitato si autocostruisce ed elegge tra i

propri membri uno o due Vicepresidenti e un Questore.

²La Direttrice o il Direttore partecipa di norma alle riunioni con voto consultivo. Se necessario e in funzione dell'ordine del giorno, è possibile fare appello ad altri membri della Direzione o specialisti.

3. Compiti

Il Comitato si occupa di tutti gli affari che non sono espressamente di competenza di altri organi della Società SM secondo gli statuti o regolamenti. In particolare, gli sono assegnati i seguenti compiti e competenze:

- a. convoca l'Assemblea generale e prepara le pratiche da sottoporle;
- b. definisce la strategia generale a lungo termine della Società SM;
- c. emana regolamenti per gli Organi e le Commissioni, nominatamente per il Comitato, il Consiglio scientifico, i Gruppi regionali con i loro Organi, la Direzione, il Gruppo di risonanza SM e tutti gli altri Organi e Commissioni che fanno rapporto al Comitato;
- d. designa gli aventi diritto di firma;
- e. nomina o licenzia la Direttrice/il Direttore e conferma i membri della Direzione;
- f. conferma i membri e la/il Presidente del Consiglio scientifico, i Presidenti dei Gruppi regionali nonché i membri della Commissione dei Gruppi regionali. Il Comitato può sollevarli dal mandato;
- g. d'intesa con la Direttrice/il Direttore e la Direzione, la/il Presidente rappresenta la Società SM verso l'esterno;
- h. le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi; in caso di

parità di voti, è determinante il voto della o del Presidente.

– Art. 7 –
Direzione

1. Composizione e organizzazione

La Direzione è composta dalla Direttrice/ dal Direttore e dagli altri membri ed è diretta dalla Direttrice/dal Direttore.

2. Competenze e obblighi

¹La Direzione gestisce gli affari operativi della Società SM nell'ambito delle competenze attribuitele dal Comitato. Sostiene il Comitato nell'elaborazione della strategia generale della Società SM e la attua dal punto di vista operativo e strutturale.

²Le competenze e gli obblighi della Direzione che non emergono dagli statuti sono disciplinati in dettaglio nel Regolamento della Direzione.

– Art. 8 –
Consiglio scientifico

1. Scopo, composizione e organizzazione

¹Il Consiglio scientifico è un organo consultivo della Società SM. Sostiene e consiglia la Società SM nelle questioni medico-scientifiche rilevanti per le persone con SM.

²Il Consiglio scientifico è composto da esperte ed esperti riconosciuti, ad esempio medici, specialisti e scienziati che si occupano di sclerosi multipla.

³I compiti e le competenze del Consiglio scientifico sono disciplinati nel Regola-

mento del Consiglio scientifico.

– Art. 9 –
Gruppo di risonanza SM

1. Scopo

Il Gruppo di risonanza SM dà voce alle persone con SM nella Società SM.

2. Compiti

¹Il Gruppo di risonanza SM elabora temi e questioni sulla convivenza con la sclerosi multipla e sottopone le proprie prese di posizione al Comitato.

²Il Comitato convoca una riunione del Gruppo di risonanza SM almeno ogni due anni assegnandogli un tema da elaborare. La riunione viene comunicata pubblicamente e la partecipazione è aperta a tutte le persone con SM.

3. Organizzazione

L'organizzazione del Gruppo di risonanza SM è disciplinata nel Regolamento del Gruppo di risonanza SM.

– Art. 10 –
Gruppi regionali

1. Costituzione e organizzazione

¹I Gruppi regionali forniscono servizi per le persone con SM. Questi servizi, di carattere informale, completano l'offerta professionale. Possono essere costituiti con l'approvazione della Direzione e sono gestiti da volontari.

²I compiti e le competenze dei Gruppi regionali sono disciplinati nel Regolamento dei Gruppi regionali.

2. Commissione dei Gruppi regionali

¹ La Commissione dei Gruppi regionali funge da tramite tra i Gruppi regionali delle tre regioni della Svizzera nonché tra la struttura dei volontari dei Gruppi regionali e la struttura professionale.

² In collaborazione con la Direzione, la Commissione dei Gruppi regionali si occupa dei compiti a livello nazionale relativamente ai Gruppi regionali e delle istanze dei Gruppi regionali.

³ I compiti e le competenze della Commissione dei Gruppi regionali sono disciplinati nel Regolamento della Commissione dei Gruppi regionali.

– Art. 11 –

Ufficio di revisione

L'Assemblea generale nomina quale Ufficio di revisione una società fiduciaria professionale e indipendente. L'Ufficio di revisione verifica i conti annuali e presenta un rapporto e una proposta all'Assemblea generale. Può prendere visione della cassa e della contabilità in qualsiasi momento.

– Art. 12 –

Finanze

1. Risorse

Per lo svolgimento dei compiti dell'Associazione sono disponibili le seguenti risorse:

- a. quote sociali
- b. lasciti e altre donazioni, nonché fondi raccolti mediante collette
- c. sussidi pubblici
- d. contributi di sponsor
- e. proventi di servizi

f. proventi di valori patrimoniali e immobili

2. Investimento

L'investimento del patrimonio e i principi della gestione patrimoniale sono disciplinati dal Regolamento d'investimento emanato dal Comitato.

3. Diritto di firma

Il diritto di firma è disciplinato dal corrispondente Regolamento emanato dal Comitato. Sono ammesse esclusivamente firme collettive a due.

4. Responsabilità

Per gli impegni della Società SM risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

5. Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.

– Art. 13 –

Revisione degli statuti

Una revisione degli statuti può essere decisa solo dall'Assemblea generale, a condizione che la modifica degli statuti sia stata iscritta nell'ordine del giorno regolarmente ed entro il termine. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati. Le astensioni dal voto vengono considerate come voti non espressi.

– Art. 14 –

Scioglimento della Società SM

¹Per lo scioglimento della Società SM è necessaria un'Assemblea generale straordinaria, convocata soltanto per questo scopo. Nel corso di questa Assemblea generale, le votazioni si tengono per iscritto ed è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati. Le astensioni dal voto vengono considerate come voti non espressi.

²In caso di scioglimento della Società SM, l'eventuale patrimonio sociale sarà devoluto a un'istituzione che per statuto si dedica all'assistenza di persone con SM o a pazienti affetti da altre malattie neurologiche e che non è soggetta a imposte.

– Art. 15 –

Fusione o trasformazione della Società SM

Per la fusione o la trasformazione della Società SM ai sensi degli articoli 16 e 64 della Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione) è necessaria un'Assemblea generale straordinaria. Nel corso di questa Assemblea generale, le votazioni si tengono per iscritto ed è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati. Le astensioni dal voto vengono considerate come voti non espressi.

– Art. 16 –

Disposizioni transitorie

Art. 6 n. 1 cpv. 2: Limitazione a tre periodi di carica. All'entrata in vigore di questi statuti si calcolano i periodi di carica in corso.

Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale del 11 giugno 2022 ed entrano in vigore a partire da questa data. Sostituiscono quelli in vigore dal 2 giugno 2018.

Questi statuti consentono una gestione e un controllo della Società SM responsabili e improntati allo sviluppo sostenibile, conformemente ai principi della buona corporate governance.

Zurigo, 11 giugno 2022

Società svizzera sclerosi multipla

via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano-Massagno

Informazioni: www.sclerosi-multipla.ch / 091 922 61 10

info@sclerosi-multipla.ch

